REGOLAMENTO (CEE) N. 1870/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 662/69 relativo alla vendita, da parte degli organismi d'intervento, di burro che supera una certa età

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 662/69 della Commissione, del 9 aprile 1969, relativo alla vendita, da parte degli organismi d'intervento, di burro che supera una certa età (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1273/69 (4), è limitata al burro entrato in magazzino prima del 31 agosto 1968 ; che le ultime aste decise conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1273/69, riguardavano burro di almeno 8 mesi ; che la vendita di burro a titolo del regolamento (CEE) n. 662/69 è destinata a rispondere alle possibilità di smaltimento che si offrono a breve termine nel commercio fuori delle aste decise in conformità del regolamento (CEE) n. 685/69 ; che deve pertanto esservi corrispondenza di qualità tra il burro venduto a titolo di questi due regolamenti, specie per quanto riguarda l'età ; che è quindi opportuno ravvicinare la data limite d'entrata in magazzino del burro venduto a titolo del regolamento (CEE) n. 662/69 a quella del burro messo all'asta ai termini del regolamento (CEE) n. 685/69 ;

considerando che le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 662/69 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

Il burro in possesso degli organismi d'intervento tedesco, francese ed olandese la cui entrata in magazzino non è posteriore a quella del burro messo all'asta ai termini del regolamento (CEE) n. 685/69 e il cui prezzo minimo è stato fissato per ultimo viene venduto ad ogni interessato alle condizioni previste dal presente regolamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pua pubblicazione nela *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(2) GU n. L 86 del 10. 4. 1969, pag. 8.
(4) GU n. L 161 del 3. 7. 1969, pag. 9.
(5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.